

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001178	17/06/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 29/2018 del 10 gennaio 2018 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002211 DEL 07/06/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/06/2022 16:04 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 17/06/2022 06:49 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 17/06/2022 13:05 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 17/06/2022 12:54 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 17/06/2022 13:29
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione sentenza n. 29/2018 del 10 gennaio 2018 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che: con ricorso R.G. n. 13769/2011, l'istante adiva il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei contratti di lavoro stipulati con la ASL BA con decorrenza dal 19/11/2007 nonché delle successive proroghe, di dichiarare che tra la ricorrente e la ASL BA è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della costituzione, di condannare l'Azienda a corrispondere le differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e quanto effettivamente spettante in relazione alla qualifica di "collaboratore amministrativo professionale" corrispondente alle mansioni concretamente prestate, oltreché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con conseguente reintegro dell'istante nel posto di lavoro e condanna dell'Azienda al risarcimento del danno in favore dell'istante, nella misura pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero a quella somma ritenuta di giustizia, oltre spese di lite”;

- con sentenza n. 29/2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, dichiarava l'illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti con decorrenza dal 19/11/2007 successivamente prorogati, dichiarava l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nullo per il mancato espletamento di un concorso pubblico, condannava la ASL BA resistente alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle differenze retributive tra le somme percepite nel corso del rapporto e gli importi spettanti in relazione alle mansioni concretamente svolte di "collaboratore amministrativo professionale" con riferimento al periodo dal 19/11/2007 al 18/11/2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, condannava, altresì, la ASL BA al pagamento, nei confronti della ricorrente, di una somma pari ad € 300,00 per ogni mese, decorrente a far tempo dalla data di costituzione in m ora della ASL BA resistente sino alla data di assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro pubblico e/o privato o in caso, non vi è stata assunzione, sino alla data della decisione, oltre agli interessi legali sulle singole somme annualmente rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dal 10/11/2011 sino all'effettivo soddisfo;

- avverso la suddetta sentenza, la ASL BA proponeva appello;

- con sentenza n. 57/2022, la Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro accoglieva l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava la ASL BA appellante a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, n. 6 mensilità della retribuzione alla stessa spettante come collaboratore amministrativo professionale cat. D CCNL comparto Sanità, oltre accessori di legge;

Visti i prospetti relativi al calcolo delle mensilità e al calcolo degli interessi legali, predisposti dall'Area Gestione Risorse Umane, dovuti alla ricorrente;

Vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 *“Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”*;

Vista la circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica concernente le istruzioni relative all'applicazione in dettaglio del Decreto Ministeriale citato;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza n. 29/2018 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, confermata dalla sentenza n. 57/2022 della Corte d'Appello di Bari e di dover corrispondere alla dipendente:

la somma di € 5.885,75 a titolo di differenze retributive tra le somme percepite e gli importi spettanti alle mansioni di cat. D con riferimento al periodo 19/11/2007 al 18/11/2010 più interessi e rivalutazione dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo;

la somma di € 25.500,00 a titolo di € 300,00 per ogni mese da 10/01/2011 sino a 10/01/2018 più interessi su singole somme rivalutate a far tempo da 10/01/2011 sino al soddisfo;

la somma di € 11.129,82 a titolo 6 mensilità come collaboratore D più accessori come per legge;

allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Richiamata la nota prot. n. 10680 del 11/02/2022 della Struttura Burocratico Legale che invita l'AGRU a procedere alla esecuzione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto della sentenza n. 29/2018 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, confermata dalla sentenza n. 57/2022 della Corte d'Appello di Bari;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, mediante la corresponsione alla dipendente (come identificata nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) della somma di € 5.885,75 a titolo di differenze retributive tra le somme percepite e gli importi spettanti alle mansioni di cat. D con riferimento al periodo 19/11/2007 al 18/11/2010 più interessi e rivalutazione dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, della somma di € 25.500,00 a titolo di € 300,00 per ogni mese da 10/01/2011 sino a 10/01/2018 più

interessi su singole somme rivalutate a far tempo da 10/01/2011 sino al soddisfo, della somma di € 11.129,82 a titolo di 6 mensilità come collaboratore D più accessori come per legge;

- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a **€56.187,19=** (di cui € 42.515,57 per sorte capitale, € 8.599,70 per oneri c/ente, € 2.667,729 per IRAP, € 1.524,87 per interessi ed € 879,26 per rivalutazione) è così rilevato in Contabilità Generale:

sul conto 757.100.00150 "Sopravvenienze pass. relative al pers. del comparto", l'importo di € 5.885,75= a titolo di differenze retributive tra le somme percepite e gli importi spettanti alle mansioni di cat. D con riferimento al periodo 19/11/2007 al 18/11/2010 più interessi per € 190,06 più oneri sociali per € 1.612,70 ed € 500,29 a titolo di IRAP dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, l'importo di € 25.500,00 a titolo di € 300,00 per ogni mese da 10/01/2011 sino a 10/01/2018 più interessi per € 786,29 più € 6.987,00 a titolo di oneri sociali ed € 2.167,50 a titolo di IRAP su singole somme rivalutate a far tempo da 10/01/2011 sino al soddisfo, l'importo di € 11.129,82 a titolo di 6 mensilità come collaboratore D, oltre accessori come per legge; €=190,06= a titolo di interessi legali, €=879,26= a titolo di rivalutazione;

- d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
- all'interessato per il tramite dell'Avv. to Nicola Parisi;
 - alla Struttura Legale ed alla AGRF per gli adempimenti di propria competenza.

Di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

"Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001".

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000150 - Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	2022	56.187,19

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002211 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001178 DEL 17/06/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Alemanno Maria	 Firmato digitalmente il 14/06/2022 15:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 14/06/2022 15:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 14/06/2022 17:44